



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale di Roma- terza sezione lavoro nella persona del giudice dr. Giovanni Boeri all'udienza del 22.3.2016, all'esito di camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 429 primo comma cpc la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2880 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2014 promossa da

in persona del legale rappresentante difesa e rappresentata in giudizio dagli avvocati Maddalena Boffoli e

ricorrente -opponente

contro

rappresentato e difeso dall' avvocato

resistente-opposto

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo .

CONCLUSIONI del ricorrente: come da atto introduttivo

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: come da comparsa di costituzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

(Resi nelle forme previste dall'art. 118 disp. att. cpc)

1) Con ricorso depositato il 28.8.2014 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 5143/2014 con il quale le era stato ingiunto di pagare al proprio dipendente la somma di euro 10.572,31 oltre accessori a fronte delle trattenute, asseritamente illegittime, complessivamente dello stesso importo effettuate sulle buste paghe per il periodo dal gennaio all'ottobre 2013.

A ragione dell'opposizione deduceva, nella sostanza, che le trattenute effettuate erano pienamente legittime in quanto operate a norma dall'art. 1 dell'accordo sindacale 19.9.2005 per i lavoratori autoferrotranvieri a fronte di assenze per malattia eccedenti i 180 giorni nei 42 mesi precedenti al 9.2.2013 effettuate dal lavoratore.



Nel costituirsi quest'ultimo chiedeva il rigetto dell'opposizione deducendo che non erano dimostrate le assenze per malattia ex adverso dedotte e che comunque doveva trovare applicazione l'esonero dalle trattenute per malattia previsto dal quarto comma dell'art. 1.

2) L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

3) A norma del ccln autoferrontranvieri il dipendente assente per infortunio o malattia non sul lavoro ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di comporto pari a 18 mesi che, nel caso di più assenze per diversi eventi morbosi, si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 42 mesi consecutivi.

Il trattamento economico di malattia spetta per diciotto mesi.

Per i primi sei mesi tale trattamento corrisponde in parte al 100% (per i primi tre giorni e dal ventunesimo giorno in poi) ed in parte al 75% della retribuzione (dal quarto al ventesimo giorno), da calcolare secondo determinati basi di computo, ed è posto in parte a carico all'Inps e per il resto a carico del datore.

Invece (a norma dell'art. 1 comma 7 dell'accordo 19.9.2005 integrato dal richiamato art. 4) per gli ulteriori dodici mesi, al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro spetta un trattamento a carico del datore pari alla metà della retribuzione di riferimento, se solo o con una o due persone a carico, ed a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due.

Infine il comma 4 del medesimo articolo 1 prevede che nei casi di donazione di organi, di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati ovvero, altri interventi operatori e malattie debitamente certificati egualmente gravi, il periodo di comporto sia secco che per sommatoria è di 30 mesi, durante i quali al lavoratore per i

primi 18 mesi sarà corrisposta un trattamento economico complessivo pari al 100% della retribuzione.

4) Nel caso di specie il lavoratore, che pacificamente non ha a carico più di due persone, alla data del 9.2.2013 ha superato i 180 giorni di malattia nei 42 mesi precedenti, come risulta dai documenti prodotti e dalle testimonianze dei dipendenti

e



Il suddetto ha contestato l'ammissibilità di tali deposizioni deducendo che nella copia del ricorso in opposizione notificatogli difetta l'indicazione della richiesta di prova con i nominativi dei testi.

Vi è però da rilevare che in detta copia la mancanza è resa evidente dalla numerazione progressiva delle pagine e dalla discontinuità logica e letterale fra pagina 19 e 21, per cui sarebbe stato agevole per l'interessato accorgersi alla prima lettura dell'atto della esistenza della discordanza e consultare l'originale per avere completa conoscenza della richiesta probatoria di .

Invece , nel costituirsi con la memoria di costituzione, nulla sul punto ha riferito,

In ogni caso la discordanza avrebbe potuto condurre, a tutto concedere, non già alla decadenza del ricorrente opponente dalla prova da costui tempestivamente dedotta nell'originale depositato ma alla concessione di un termine, se richiesto, in favore del resistente opposto per correlare la propria difesa, asseritamente indotta in errore dalla copia notificata, alle risultanze dell'originale.

Tale termine non è però stato domandato.

ha altresì contestato l'attendibilità dei testi sentiti.

Gli argomenti addotti a sostegno di tale contestazione non sono però persuasivi atteso che i testi hanno reso dichiarazioni fra loro sovrapponibili e risultano ciascuno aver avuto conoscenza, in ragione del rispettivo incarico di ufficio, dell'ammontare dei giorni di malattia effettuati dal lavoratore.

D'altro canto va poi evidenziato che si è limitato a contestare genericamente il conteggio dei giorni di malattia predisposto in modo dettagliato e preciso da nel ricorso in opposizione anche con il rimando al prospetto prodotto (all. n. 4), nel quale è specificata l'allocazione temporale e la causale di tutte le assenze del periodo.

Vero è che trattasi di un prospetto informale, ma è da evidenziare che il dato dei giorni di malattia è pienamente nella disponibilità del lavoratore e avrebbe potuto essere da quest'ultimo documentato attraverso la copia cartacea del certificato telematico emesso dal medico curante.

Vero altresì che pure avrebbe potuto documentare il dato con le attestazioni di malattia ricevute dal medico; e nondimeno va ritenuto -per un verso- che non trattasi di prova vincolata nelle forme e -per altro verso-



che tale parte ha inteso assolvere all'onere dimostrativo in modo che ora si rivela, alla luce delle considerazioni innanzi esposte, altrettanto efficace.

5) Per quanto riguarda le trattenute vi è in primo luogo da rilevare che, andando ad esaminare le buste paga del mese di gennaio e febbraio, figurano contestualmente, oltre l'importo delle retribuzioni mensili, trattenute per giorni di malattia inferiori al numero dei 180 giorni e competenze aggiuntive per le medesime voci; dal calcolo del dare e dell'avere ne conseguono decurtazioni di importo minimo presumibilmente dovute alla quota del 25 % della retribuzione a carico del lavoratore fra il quarto ed il ventunesimo giorno di malattia (vedi sopra al punto 3)".

Nei mesi successivi da marzo ad ottobre risultano invece delle effettive decurtazioni nella misura del 50% ma le relative trattenute risultano eseguite nel rispetto della normativa contrattuale sovrariportata.

6) Al lavoratore resistente non può applicarsi il trattamento di favore previsto dal quarto comma dell'art. 1.

Sebbene egli versi sicuramente in non buone condizioni di salute, tant'è che gli è stato riconosciuto lo stato di handicap grave di cui all' art. 3 comma 3 della l. 104/1992, non è documentato, e in realtà neanche allegato, che sia affetto dalle gravissime malattie previste dalla citata disposizione contrattuale ("*sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di cooley*") né che abbia donato o ricevuto organi né tantomeno che abbia effettuato "*periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, debitamente certificati*".

Inoltre anche le affezioni indicate nel ricorso (vedi) risultano con tutta evidenza meno gravi delle malattie e del tipo di ricoveri previsti dal citato articolo 1, di talché non vi è necessità di consulenza medica per accertare la non comparabilità.

7) In definitiva va dichiarata la legittimità delle trattenute effettuate dal datore resistente.

Segue la revoca del decreto opposto e la condanna del resistente al pagamento delle spese di lite, da liquidare come da dispositivo tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 155 del 2014 (valore della causa : da 5.200 a 25.000; inclusa fase istruttoria; minimi).

Ricorrono tuttavia motivi, dati dalla complessità della normativa contrattuale di riferimento, per compensare tali spese per un terzo.

P. Q. M.



